

L.R. 11 agosto 2011, n. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

(pubblicata nel BURA 26 agosto 2011, n. 51 ed entrata in vigore il 24 novembre 2011)

Con la Legge Regionale 11 agosto 2011 n. 28, pubblicata sul B.U.R. Abruzzo 26 agosto 2011 n. 51, la Regione Abruzzo introduce indirizzi e strumenti operativi per garantire la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

La L.R. n. 28/2011 (di seguito anche solo Legge) si articola nei seguenti Titoli:

- *“Disposizioni generali e funzioni amministrative” (Titolo I, artt. 1 e 2);*
- *“Pianificazione territoriale e urbanistica” (Titolo II, artt. 3 – 5);*
- *“Procedimenti relativi agli interventi in zone sismiche” (Titolo III, artt. 6-13);*
- *“Attività di vigilanza e controllo” (Titolo IV, artt. 14-18);*
- *“Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni” (Titolo V, artt. 19-23).*

* * * (omissis...)

- *“Disposizioni generali e funzioni amministrative” (Titolo I, artt. 1 e 2);*
- *“Pianificazione territoriale e urbanistica” (Titolo II, artt. 3 – 5);*

(omissis...)* * *

Disciplina dei procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche (artt. 6 – 13)

L'art. 6, circa l'ambito di applicazione, prevede che le disposizioni della L.R. in merito ai procedimenti abilitativi si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti.

Regime dell'autorizzazione

Le legge sottopone, in particolare, ad apposita autorizzazione gli interventi edilizi realizzati in zona sismica 1 e 2 (nonché, limitatamente ad alcune fattispecie, in zona 3 e zona 4) in coerenza con le previsioni del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (art. 7).

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dall'art. 8 della Legge.

- ***nelle zone ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2)***

L'art. 7, prevede che nelle zone definite ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2), individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/01, i lavori di cui all'art. 6, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici Provinciali competenti per territorio (art. 7, comma 1).

- nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4)

Sono soggetti a preventiva autorizzazione:

- a) gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate instabili nella carta di micro zonazione sismica o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'allegato 1 alla Delib. G.R. 29 ottobre 2008 n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale";
- d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90 comma 1, D.P.R. n. 380/01 (art. 7, comma 2).

L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'art. 90 comma 2, D.P.R. cit..

Inizio dei lavori in regime di autorizzazione

L'inizio dei lavori, sottoscritto dal Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato contestualmente allo Sportello Unico per l'edilizia, all'Ufficio provinciale competente per territorio e al Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza. L'inizio dei lavori deve avvenire **entro un anno** decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, **pena la sua decadenza**. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con apposito atto della Giunta regionale

Regime del preavviso e del deposito del progetto

Nelle Zone a bassa sismicità 3 e 4, limitatamente agli interventi diversi da quelli elencati dall'art. 7 comma 2, Legge, non è richiesta autorizzazione sismica, ma l'inizio dei lavori di

cui all'art. 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto alla Provincia competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Il procedimento amministrativo relativo al preavviso ed al deposito del progetto esecutivo è disciplinato nel dettaglio dall'art. 10 della Legge.

* * * (*omissis...*)

Attività di vigilanza e controllo – Sanzioni (art. 14 – 16)

L'art. 14 della Legge prevede che l'**attività di vigilanza e controllo**, in tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'art. 103 D.P.R. n. 380/01.

Tale articolo, come è noto, prevede che nelle zone sismiche *“gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione.”*

Fermo restando quanto previsto dalla suddetta disposizione statale, la Legge prevede che nelle **Zone 3 e 4 a bassa sismicità la Provincia effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione è avvenuta nel mese precedente.**

Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi previsti all'art. 7, comma 2, cioè gli interventi in zona 3 e zona 4 soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. in commento.

Sanzioni

Il **quadro sanzionatorio** si coordina alla legislazione di principio statale.

L'art. 16 della Legge prevede che:

→ alle violazioni delle norme che **disciplinano gli interventi di cui all'art. 10, comma 1** (cioè alle violazioni relative agli interventi soggetti a preventivo deposito del progetto) si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. n. 380/01;

– > alle violazioni concernenti le disposizioni relative alle **opere in muratura, in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica e in legno**, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, capo II, Sezione II e III D.P.R. n. 380/01.

*** (*omissis*)

Disposizioni transitorie (art. 19)

L'art. 19, prevede che ***nelle more dell'istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia, le domande per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 e del deposito di cui all'art. 10, possono essere presentate all'Ufficio comunale competente il quale opera con le medesime funzioni e tempistiche attribuite dalla presente legge allo Sportello Unico.***

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

I procedimenti di cui al comma 3, si intendono in corso quando:

- a) è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso il competente Sportello Unico per l'edilizia;***
- b) è stata rilasciata l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito presso gli Uffici provinciali competenti per territorio, nei casi in cui la stessa era prescritta dalla normativa previgente.***

*

Norma di rinvio (art. 20)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge **trova applicazione** la normativa statale vigente in materia.

*

Entrata in vigore e abrogazione di norme (artt. 22-23)

La L.R. n. 28/2011 entra in vigore il **24 novembre 2011**, cioè **novanta giorni** dalla pubblicazione sul BUR Abruzzo (**art. 23**).

La L.R. abroga la normativa anteriore e, in particolare,

- a) la L.R. 26 ottobre 1992 n. 93 (Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della L. 2 febbraio 1977 n. 64);***
- b) la L.R. 17 dicembre 1996 n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della L. 2 febbraio 1974 n. 64) (art. 22).***